



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 15, comma 3, il quale, nel rideterminare il compenso per gli incarichi, tra gli altri, dei Commissari straordinari, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23-ter, recante *"disposizioni in materia di trattamenti economici"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *"Codice della protezione civile"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante la *"Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello"*, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;



Il Presidente della Repubblica

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;

VISTO il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante *“Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”*, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 88 del 2023, il quale prevede che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. [...] Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.”*;

VISTO, altresì, il comma 2, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 88 del 2023, il quale prevede, la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;

VISTI, altresì, il comma 7, dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni sulla base di apposite convenzioni e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;

VISTO, inoltre, il comma 9, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 88 del 2023, il quale stabilisce che *“Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”*;

VISTO l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 88 del 2023, il quale prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, di una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 88 del 2023, il quale prevede l'istituzione di una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 88 del 2023;



Il Presidente della Repubblica

VISTO il *curriculum vitae* del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dal quale risulta il possesso dei requisiti di specifica professionalità e competenza gestionale per lo svolgimento del presente incarico;

VISTE le dichiarazioni rese dal generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ordine al possesso degli specifici requisiti soggettivi richiesti per il conferimento del citato incarico;

VISTA, altresì, la dichiarazione del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, resa ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione, il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;

SENTITI il Presidente della regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione Toscana e il Presidente della regione Marche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 88 del 2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2023;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ;

DECRETA :

ART. 1

(Nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, fino al 30 giugno 2024, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, può essere revocato con le medesime modalità previste per la nomina, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

ART. 2

(Compiti e funzioni)

1. Al Commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, spettano le funzioni indicate dall'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 88 del 2023, ed ogni altra funzione o altro compito attribuitogli dal medesimo decreto, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti.



Il Presidente della Repubblica

ART.3

(Compenso del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al successivo comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo, nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario è attribuito un compenso nella misura massima prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata, in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di mandato ed è subordinata alla valutazione dell'autorità politica competente, del raggiungimento degli obiettivi assegnati e del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento.
3. In caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

ART. 4

(Oneri)

1. Per lo svolgimento del presente incarico il Commissario straordinario si avvale di una contabilità speciale a lui intestata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 88 del 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 del presente decreto, si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 2, commi 6 e 10, e 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 88 del 2023.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Dato a **ROMA Addì 10 LUG. 2023**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GIORGIA MELONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOVIATO AL N. 2615/2023
ROMA 14.07.2023
IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 10/07/2023, con oggetto PRESIDENZA - DPR 10 luglio 2023 Nomina a Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legge 5 luglio 2023 numero 88 Francesco Paolo FIGLIUOLO pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0040375 - Ingresso - 14/07/2023 - 14:28 ed è stato ammesso alla registrazione il 14/07/2023 n. 2026

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI